Risulta assolto l'obbligo di bollo, ai sensi D.P.R. n.
642/1972 e s.m.i., con identificativo n del
, al fine dell'emissione del presente atto.

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO DI	
N. 4 AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 4	
EROGATORI DI ACQUA POTABILE REFRIGERATA NATURALE E GASSATA	
DENOMINATI "CASA DELL'ACQUA"	
L'anno il giorno () del mese di presso la residenza comunale di Coriano	
tra le parti:	
- il Comune di Coriano (codice fiscale n. 00616520409), rappresentato dal Geom. Cristian	
De Paoli, nato a Rimini (RN), il 10/01/1973, che dichiara di intervenire, come effettivamente	
interviene in questo atto, quale Responsabile dell'Area 4 - Servizio Lavori Pubblici e	
Manutenzioni del Comune di Coriano, e quindi esclusivamente in nome, nell'interesse e per	
conto del Comune predetto, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto	
2000, di seguito indicato come "Concedente"	
- la ditta con sede legale in via Cap Prov (PI CF)	
qui rappresentata dal Legale Rappresentantenato a	
seguito indicato come "Concessionario"	
Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti"	
(congiuntamente)	
SI CONVIENE E SI STIPULA TUTTO QUANTO IN APPRESSO:	
Premesso che:	
- in data, con delibera di Giunta Comunale n è stato deliberato di concedere in uso	
n. 4 (quattro) aree pubbliche per l'installazione e la gestione di n. 4 (quattro) erogatori di	
acqua potabile refrigerata naturale e gassata denominati "Casa dell'acqua", e si è approvato	
il presente schema di Contratto;	
- in data, con Determinazione dirigenziale n sono stati approvati il bando, il	
1	

disciplinare di gara, il capitolato e i documenti di gara, per l'"Affidamento in Concessione	
di n. 4 (quattro) aree pubbliche per l'installazione e la gestione di n. 4 (quattro) erogatori	
di acqua denominati "Case dell'Acqua" da aggiudicarsi con procedura ad evidenza	
pubblica, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in	
ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023;	
- in data, è stato pubblicato l'avviso pubblico e i relativi allegati all'Albo Pretorio online	
e sul profilo committente del Comune;	
- in data, con Determinazione dirigenziale n è stata nominata la Commissione di	
gara;	
- in data, con Determinazione dirigenziale n è stato individuato [specificare	
l'aggiudicatario] quale aggiudicatario finale della Concessione, constatato il buon esito	
favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale	
autodichiarati dall'impresa in sede di partecipazione alla gara;	
- le Parti intendono disciplinare mediante apposito atto la "Concessione in uso di n. 4	
(quattro) aree pubbliche per l'installazione e gestione di n. 4 (quattro) erogatori di acqua	
potabile refrigerata naturale e gassata denominati "Case dell'Acqua";	
- che il progetto assume la valenza di servizio di interesse pubblico, trattandosi di un servizio	
di uso pubblico e di interesse generale, gestito da un soggetto privato a seguito di procedura	
ad evidenza pubblica, regolato da apposito atto d'uso in base alla legislazione di settore,	
che assicura lo svolgimento delle attività destinate sia a favore della popolazione residente	
nel comune e di quella non residente eventualmente servita;	
Tutto ciò premesso:	
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	
Il Comune, in attuazione della determinazione del Responsabile dell'Area 4 – Servizio Lavori	
Pubblici e Manutenzioni n del esecutiva in data, concede in uso alla ditta	
2	

n. 4 (quattro) aree di suolo pubblico per la realizzazione, installazione e gestione di n. 4	
(quattro) erogatori pubblici denominati "Case dell'Acqua", destinati all'erogazione e vendita,	
direttamente al consumatore, di acqua naturale o gasata, depurata, microfiltrata e refrigerata	
prelevata direttamente dall'acquedotto pubblico.	
ART. 2 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE E INDICAZIONI D'USO	
Le aree identificate per l'installazione degli impianti di erogazione sono le seguenti:	
- Coriano (capoluogo): porzione di area attualmente adibita a verde pubblico in prossimità	
della Chiesa di Santa Maria Assunta in Via Garibaldi, identificata catastalmente al N.C.T. del	
Comune di Coriano al foglio 29 particella 539 (rif. All. A – Planimetria Area Coriano);	
- Ospedaletto (frazione Comune di Coriano): porzione di area attualmente adibita a	
parcheggio pubblico in prossimità dell'Istituto Comprensivo Ospedaletto e che affaccia sulla	
Via G. Quondamatteo, identificata catastalmente al N.C.T. del Comune di Coriano al foglio 5	
particella 460 (rif. All. B – Planimetria Area Ospedaletto);	
- Cerasolo (frazione Comune di Coriano): porzione di area attualmente adibita a verde	
pubblico in prossimità della rotatoria che collega Via del Sole, Via La Pastora, Via Monte	
Pirolo e Via Primo Maggio, identificata catastalmente al N.C.T. del Comune di Coriano al	
foglio 13 particella 253 (rif. All. C – Planimetria Area Cerasolo);	
- Sant'Andrea in Besanigo (frazione Comune di Coriano): porzione di area attualmente	
adibita a verde pubblico adiacente a Piazza Giovanni Falcone con affaccio in Via della	
Repubblica, identificata catastalmente al nuovo N.C.T. del Comune di Coriano al foglio 9	
particella 438 (rif. All. D – Planimetria Area Sant'Andrea in Besanigo).	
Per la realizzazione e installazione degli erogatori pubblici, il concessionario dovrà deve tenere	
conto sia di valutazioni tecniche, architettoniche e di igiene pubblica, e sia delle previsioni	
urbanistiche dettate dagli articoli n. 81, 82 e 128 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.)	
del vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Coriano;	
3	

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE	
La Concessione avrà durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del	
presente atto.	
Allo scadere della concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle	
strutture e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese e cura e senza nessun onere, di	
qualsiasi natura, a carico del Comune.	
Ogni danno recato al manufatto in occasione dell'esecuzione del servizio dato in concessione	
ed in genere a quanto di proprietà comunale e privata, dovrà essere riparato a spese e cura del	
concessionario nel minor tempo possibile e, comunque non oltre il termine stabilito caso per	
caso dall'Amministrazione comunale.	
In caso di mancato adempimento da parte del concessionario nei termini prescritti delle	
obbligazioni sopra esposte, si provvederà d'ufficio a realizzare i ripristini e le riparazioni	
necessarie, con rivalsa nei suoi confronti dell'ammontare della spesa ordinata	
dall'Amministrazione comunale e come risultante dalla relativa rendicontazione della spesa	
sostenuta.	
ART. 4 – TERMINI DI ESECUZIONE	
La realizzazione degli erogatori dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro	
90 (novanta) giorni dalla data dell'atto di concessione, previa acquisizione delle autorizzazioni	
necessarie.	
ART. 5 – REQUISITI TECNICI MINIMI DEGLI IMPIANTI	
La postazione dovrà essere dotata di almeno 2 punti di erogazione, e dovrà essere possibile	
prelevare acqua sia naturale che gassata sempre refrigerata;	
L'impianto dovrà prevedere:	
- Display per informazioni operatore riportante il numero telefonico da contattare in caso di	
 malfunzionamento;	
4	
	Í

	642/1972 e s.m.i., coi	o di bollo, ai sensi D.P.R. n. n identificativo n del missione del presente atto.	
- Modalità di selezione del prelievo mediante un solo tasto associato ad	una quantità oppure		
mediante selezione intelligente;			_
- Illuminazione con attivazione automatica a sensore fotocellula di lumino	osità;		_
- Certificazione in base alle norme alimentari italiane e comunitarie;			_
- Filtro sedimenti, filtro carboni attivi, lampade UV, sanificazioni con ozo	no;		_
- Addizionamento CO2;			
- Pensilina per il riparo utente in caso di pioggia o sole;			
- Ogni accorgimento per permettere l'utilizzo della struttura a persone div	ersamente abili.		_
ART. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO			
Il Concessionario deve osservare quanto contenuto nell'offerta	tecnica presentata		_
Concessionario in sede di gara:			_
Il Concessionario deve assicurare, a propria cura e spese, quanto segue:			
a) Provvedere a propria cura e spese alla fornitura, installazione, messa in e	sercizio e mantenere		_
efficiente il punto di erogazione dell'acqua, provvedendo alla manute	enzione ordinaria e		
straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantendo le normali co	ondizioni igienico –		
sanitarie e di sicurezza degli impianti nel rispetto della normativa di sett	tore vigente, nonché		_
l'idoneità al consumo umano dell'acqua erogata.			
La Ditta dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del	ll'Impianto, per tutta		
la durata della concessione, compresa la fornitura di anidride carbo	onica alimentare da		_
addizionare all'acqua per renderla frizzante e di quant'altro necessario. L	a stessa si impegna,		_
altresì, a comunicare al Comune il piano di manutenzione (sia ordinaria cl	he straordinaria) che		_
intende adottare con l'indicazione della tipologia e della tempistica con l	a quale effettuerà le		
manutenzioni stesse. La Ditta dovrà provvedere alla pulizia ed igienizzazi	ione della struttura e		
dell'area ad essa circostante, per tutta la durata della concessione.			_
b) Dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fi	ine di limitare il più		

possibile l'impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico	
delle stesse. La casa dell'acqua non dovrà comportare l'emissione verso l'esterno di rumore	
oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. La struttura dovrà essere idoneamente coibentata	
e dovrà essere dotata della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all'interno. La ditta	
dovrà presentare un piano di autocontrollo secondo i principi HACCP allo scopo di garantire	
la sicurezza igienica dell'acqua ad uso alimentare;	
c) Provvedere a seguito dell'aggiudicazione della concessione, all'ottenimento di tutti i	
permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione delle strutture; la gestione	
dell'impianto e la distribuzione e vendita dell'acqua dovrà essere tale da garantire un	
funzionamento di 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno;	
d) Concedere al Comune la possibilità di utilizzare parte della struttura per campagne di	
informazione istituzionali. Il Concessionario potrà usare le pareti libere della struttura	
realizzata, come spazio di informazione per eventuali comunicazioni all'utente inerenti alla	
gestione, ai disservizi, ai controlli periodici effettuati sull'acqua e quant'altro necessario per	
rendere edotto l'utente, da gestire in proprio. Sulle pareti della struttura realizzata è comunque	
vietata ogni pubblicità di qualsiasi natura o a carattere di propaganda politica. Il Comune si	
riserva la possibilità di vietare altresì l'esposizione di messaggi che, a suo insindacabile	
giudizio, risultino in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, del buon costume	
ovvero lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone o in conflitto con gli interessi	
del Comune. Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità	
contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, il Comune provvederà	
direttamente con addebito delle spese al Concessionario;	
e) Assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti e in particolare	
il consumo di acqua potabile, dell'energia elettrica e dell'anidride carbonica (CO2) da	
addizionare all'acqua erogata;	

f) Effettuare, a propria cura e spesa, presso istituto autorizzato e con frequenza prevista dalle	
norme e comunque almeno semestrale le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste	
dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi dovranno essere ogni	
volta trasmessi in copia al Comune, nonché resi visibili al pubblico mediante affissione degli	
stessi sulla struttura installata in appositi pannelli. Resta a carico del Concessionario ogni altro	
onere derivante da eventuali prescrizioni degli Enti sanitari;	
g) Effettuare, a proprie cure e spese, visite di controllo annue dell'impianto fornendone i relativi	
risultati al Comune come previsto dal piano di manutenzione (lett. a);	
f) Il prezzo dell'acqua naturale refrigerata è fissato in € 0,05 (cinque centesimi) per litro, mentre	
il prezzo dell'acqua gassata refrigerata è posto a base d'asta a € 0,10 (dieci centesimi) per litro,	
entrambi soggetti a ribasso;	
h) Il prezzo di vendita dell'acqua naturale e gassata/semigassata, dovrà rimanere invariato per	
tutta la durata della Concessione (5 anni);	
i) Garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento della struttura installata, un intervento	
tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della	
stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il Concessionario dovrà provvedere a	
ripristinare la funzionalità immediatamente e comunque entro le 24 ore successive al verificarsi	
dell'anomalia. Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi	
superiori alle 72 ore, il Concessionario è tenuto all'immediata sostituzione della stessa, al fine	
di garantire il corretto svolgimento del servizio. A tal fine sugli impianti deve essere indicato	
in evidenza un numero verde ovvero altro sistema al quale inviare la segnalazione di guasto	
rilevato.	
1) Assumere direttamente ogni rischio per casi di vandalismo, scariche atmosferiche,	
interruzione di corrente elettrica, interruzione di acqua corrente, danni a terzi, stipulando idonea	
polizza assicurativa;	

m) Stipulare e presentare al Comune apposita e idonea assicurazione di Responsabilità Civile	
verso terzi con copertura per tutto il periodo della Concessione. Con la stipula	
dell'assicurazione predetta, il Concessionario si assumerà direttamente ogni rischio derivante	
dallo svolgimento dell'attività, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi tipo di	
responsabilità penale, amministrativa, ambientale e civile derivante dallo svolgimento	
dell'attività.	
n) Saranno a totale carico del Concessionario le spese per la eventuale	
installazione/manutenzione di apparecchiature per videosorveglianza e sistemi di allarme, nel	
rispetto della normativa sulla privacy;	
o) Smantellare le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni dalla scadenza della	
Concessione;	
p) Occuparsi della vendita e distribuzione al pubblico delle eventuali tessere o chiavette	
necessarie per l'acquisto di acqua microfiltrata anche attraverso uno o più esercizi	
convenzionati;	
q) Il Concessionario dovrà fornire i disegni tecnici di dettaglio esecutivi del manufatto con	
indicazione dei sottoservizi (pozzetto per allaccio corrente elettrica e adduzione acqua);	
r) Il concessionario dovrà presentare un cronoprogramma indicante la tempistica occorrente per	
dare avvio al servizio;	
s) L'acqua fornita dovrà rispettare in ogni momento i parametri di potabilità previsti per legge	
e il d.lgs.131/2001;	
t) La struttura non dovrà generare scarichi di alcun genere;	
u) Il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente a rifornire i distributori delle bombole	
di CO2 per l'addizionamento dell'acqua (max 24h dalla chiamata);	
v) Il Concessionario dovrà avvalersi di fornitori qualificati e di personale addetto alle	
manutenzioni qualificato.	
8	

Risulta assolto l'obbligo di bollo, ai sensi D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., con identificativo n. del, al fine dell'emissione del presente atto.

La manutenzione degli impianti, eseguita da proprio personale qualificato, riguarderà:	
I) operazioni di pulizia delle vasche di scarico;	
II) decalcarizzazione frontali;	
III) sanitizzazione dell'impianto;	
IV) sostituzione di tutti i filtri e lampade UV;	
V) taratura degli impianti;	
VI) monitoraggio impianti di CO2;	
VII) verifica impianti elettrici e impianto di terra e periodica revisione di tutto l'impianto;	
VIII) pulizia area in concessione da eventuali rifiuti provenienti dall'uso da parte di utenti e	
tecnici della "Casa dell'Acqua";	
z) Il Concessionario provvederà ad esporre nei pressi della struttura, una adeguata informativa	
circa le modalità ed i tempi della conservabilità dell'acqua erogata;	
aa) La Ditta dovrà fornire al Comune una relazione semestrale sull'andamento delle attività,	
- dati di consumo acqua;	
- risultati delle analisi dell'acqua;	
- interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati sull'Impianto.	
Il concessionario dovrà, inoltre, fornire al Comune la documentazione relativa a:	
- Certificazione UNI EN ISO 900l:2015 relativa alla specifica attività di progettazione,	
produzione e installazione di erogatori pubblici di acqua affinata e/o addizionata di gas ad uso	
alimentare;	
- Certificazione UNI EN ISO 22000:2018 relativa alla specifica attività di progettazione,	
produzione e installazione di erogatori pubblici di acqua affinata e/o addizionata di gas ad uso	
alimentare;	
- Sistema di sanitizzazione programmata, almeno giornaliera, di tutto l'impianto attraverso	

l'utilizzo di apposita soluzione dosata in automatico. Il sistema dovrà prevedere un ciclo di	
sanitizzazione dell'intero circuito idrico dell'impianto d'erogazione che si attivi	
automaticamente dopo un idoneo quantitativo di litri erogati. Dovrà prevedere inoltre un	
sistema di blocco dell'Impianto ogni qualvolta il ciclo di sanitizzazione previsto non vada a	
buon fine.	
- Sistema di sanitizzazione dell'ugello erogatore di acqua;	
- Fornitura d'Acqua conforme al decreto legislativo 31/2001.	
Si dà atto che non sussistono rischi di interferenza e che pertanto non si rende necessaria la	
predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) ai	
sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii	
ART.7 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE	
L'unico onere a carico del Comune consiste nell': assegnazione al concessionario delle aree	
pubbliche per un periodo di n. 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.	
Il comune riconosce al gestore la validità della concessione per 5 (cinque) anni consecutivi, con	
possibilità di recedere anticipatamente nel caso ne ricorrono le condizioni di legge e che	
comunque si dimostri che l'iniziativa diventi gravemente antieconomica.	
Infine il Comune di Coriano si impegna nei confronti del concessionario, per tutta la durata del	
contratto, ai sensi dell'art.1567 del codice civile, a non installare direttamente nel proprio	
territorio altri uguali o similari erogatori automatici di acqua naturale e/o gassata, refrigerata	
e/o a temperatura ambiente.	
ART. 8 – VALORE DELLA CONCESSIONE, CORRISPETTIVO DA PARTE DEL	
CONCESSIONARIO E PREZZI DI EROGAZIONE DELL'ACQUA	
Il valore della concessione è stimato in € 139.000,00 (concessione) a cui si aggiungono €	
30.580,00 (iva 22%) per un totale di € 169.580,00 pari alla durata di anni 5.	
La Ditta, a fronte delle attività inerenti alla concessione dell'impianto, è autorizzata alla	
La Dina, a nome dene amvita merenn ana concessione den impianto, e autofizzata ana	
10	

riscossione del corrispettivo ricavato dalla vendita dell'acqua al prezzo al litro per acqua	
naturale e per acqua gassata.	
Si evidenzia che il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Coriano, per	
l'occupazione delle aree il Canone Unico Patrimoniale ai sensi delle seguenti delibere:	
- Delib. C.C. n. 18 del 30/03/2021 "Approvazione del regolamento di disciplina del	
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del	
canone per le aree e spazi mercatali ai sensi della legge 160/2019";	
- Delib. G.C. n. 34 del 30/03/2021 "Canone unico patrimoniale di concessione,	
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico ai sensi	
della Legge n. 60/2019. Approvazione tariffe anno 2021";	
nella misura di € 12,00/mq per area per l'"Occupazione di suolo e soprassuolo con apparecchi	
automatici (tabacchi, ecc) ricadenti in Zona 1".	
Il prezzo di erogazione dell'acqua, a seguito di aggiudicazione della concessione per un periodo	
complessivo di n. 5 anni, offerto dal concessionario è il seguente:	
- Erogazione acqua naturale: €/litro (Euro/litro)	
- Erogazione acqua gassata: €/litro (Euro/litro)	
ART. 9 – VIGILANZA E CONTROLLI	
In ordine al rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla presente	
concessione, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento,	
direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea	
e opportuna. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria	
incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e	
 disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento,	
notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, alle strutture allestite,	
agli impianti installati o ai prodotti impiegati.	
11	

ART. 10 – RESPONSABILITA'	
Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso	
l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle	
persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente	
contratto. La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del	
concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.	
Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del	
proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi presenti presso gli	
erogatori pubblici in esame, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza	
derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente	
appalto. A tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele	
e le provvidenze necessari allo scopo.	
Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti	
indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o	
nulla osta. Il concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune da ogni e qualsiasi	
responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al concessionario stesso e al suo	
personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d'igiene sul lavoro, di	
quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi,	
regolamenti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, il concessionario deve	
conoscere e attuare d'iniziativa per l'esecuzione del contratto; medesime condizioni valgano	
per la custodia e il deposito di materiali e mezzi del concessionario depositati su aree pubbliche	
o di terzi.	
ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBENTRO DI NUOVO	
CONCESSIONARIO	
A pena di decadenza è vietata la cessione a terzi anche parziale del contratto nonché il	
12	

	642/1972 e s.m.i., con	di bollo, ai sensi D.P.R. n. identificativo n del issione del presente atto.	
subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea	, senza il preventivo		
assenso dell'Amministrazione Comunale. Sempre a pena di decade	enza devono essere		
preventivamente comunicate all'Amministrazione Comunale anche le	variazioni societarie,		
quali la cessione di quote a terzi, il cambiamento del legale rappresentante	e, il cambiamento del		
delegato alla gestione, il cambiamento del tipo di società.			
ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA E REVOCA DELLA CONCI	ESSIONE		
Il Comune di Coriano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'artic	colo 1456 c.c., e fatto		
salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:			
- siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo de	lla procedura di gara		
nell'offerta tecnica;			
- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manut	enzione;		
- sia accertata da parte della ASL o da altri organi o Enti di conti	ollo gravi violazioni		
alle norme di igiene dell'alimentazione;			
- mancato pagamento del canone unico patrimoniale di concession	e del suolo pubblico;		
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, a	llorché la gravità e la		
frequenza delle infrazioni commesse, debitamente acce	rtate e notificate,		
compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di qua	ılsiasi delle sue parti;		
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla	competente autorità		
giudiziaria;			
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggi	udicataria;		
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infor	tuni, la sicurezza sul		
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle n	orme previdenziali;		
- sospensione del servizio da parte del concessionario senza giusti	ficato motivo;		
- ritardo superiore a 2 mesi rispetto ai tempi previsti dell'arti	colo 3 del presente		

capitolato relativi al termine per l'esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione

delle case dell'acqua;	
- messa in liquidazione o cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;	
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.	
La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta	
giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere. Con la risoluzione del contratto sorge per il	
Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario. La risoluzione per	
inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento	
dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la	
stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la	
risoluzione.	
ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA RCT	
A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto	
in ottemperanza da quanto sancito nel capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore ha costituito	
una polizza assicurativa RCT/RCO emessa dacon Sede Legale in Via	
– (), di copertura assicurativa per danni di esecuzione, per	
responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione.	
ART. 14 – VARIANTI AL PROGETTO	
Il progetto dell'opera potrà subire modifiche e/o integrazioni finalizzate ad un suo	
miglioramento funzionale e/o gestionale che in ogni caso dovranno essere preventivamente	
approvate dal concedente.	
ART. 15 – CONTROLLI PENALI E SANZIONI	
Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati dal Comune, vengano rilevate	
inadempienze da parte della Ditta, riguardanti mancanze e negligenze nell'esecuzione delle	
prestazioni a suo carico, l'Amministrazione procederà all'inoltro di contestazione formale dei	
fatti rilevati, invitando la Ditta a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine	
14	

perentorio di 15 giorni ed in casi d'urgenza entro 24 ore. Qualora la Ditta non produca le	
richieste controdeduzioni nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare	
le inadempienze contestate, sarà applicata, a titolo di penale, una sanzione minima pari al 2%	
del valore globale presunto della concessione.	
La contestazione di inadempimento e l'irrogazione della penale sono comunicate in forma	
scritta, sia a mezzo di posta elettronica che di posta elettronica certificata. L'applicazione delle	
penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori	
oneri sostenuti dal Comune a causa dei ritardi della Ditta.	
ART. 16 – RISPETTO NORMATIVE SUI RAPPORTI DI LAVORO	
Il concessionario dovrà osservare nei riguardi dei propri addetti, siano essi dipendenti con	
contratto di collaborazione o soci, tutte le leggi, le disposizioni dei contratti collettivi nazionali	
di lavoro sul versante normativo e salariale, nonché gli obblighi previdenziali, infortunistici e	
assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria ed ogni altra norma vigente o che	
sia emanata durante il contratto in oggetto nelle summenzionate materie. Il personale impiegato	
dovrà rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed agli adempimenti previsti dalle vigenti norme	
igienico sanitarie.	
ART. 17 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	
Ove dovessero insorgere controversie tra il Comune e la Ditta in ordine all'interpretazione ed	
esecuzione del contratto conseguente l'aggiudicazione della presente concessione, la Ditta non	
potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione delle prestazioni previste, ma dovrà limitarsi a	
produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune in attesa che vengano assunte, di	
comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento della concessione.	
Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, la risoluzione delle controversie è demandata	
esclusivamente al Tribunale Amministrativo di Rimini. Fino alla soluzione della controversia,	
la Ditta non potrà comunque rifiutare l'esecuzione delle prestazioni affidate. Le clausole	
15	

contrattuali e di capitolato dovranno comunque essere interpretate nel modo più favorevole agli	
utenti dell'Impianto, sempre che ciò non aggravi in modo sensibile gli oneri economici a carico	
della Ditta e non determini uno squilibrio del rapporto contrattuale.	
ART. 18 - RINVIO	
Per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente atto, si rimanda alle	
disposizioni di legge vigenti in materia di gestione e conduzione degli impianti di	
erogazione/distribuzione/somministrazione di acqua potabile, nonché a quanto previsto dal	
D.Lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.	
ART. 19 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	
Il concessionario dovrà prendere atto che la validità e l'efficacia del contratto è subordinata	
all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, incluse le disposizioni di cui	
alla Legge 136/2010 relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.	
Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al	
precedente comma nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente	
risolto, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei danni subiti.	
In particolare, il concessionario dovrà garantire che nei propri confronti non sono stati emessi	
provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti,	
sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per	
l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di	
contrarre con la Pubblica Amministrazione.	
ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI	
Tutte le spese, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario (marche da bollo, ecc).	
Si procederà alla stipula del contratto nei termini previsti dall'art. 32 comma 8 del D.lgs n.	
50/2016.	
La ditta aggiudicataria dovrà presentare la documentazione necessaria alla stipula della	
16	

Risulta assolto l'obbligo di bollo, ai sensi D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., con identificativo n. del, al fine dell'emissione del presente atto.

contratto secondo le modalità ed i termini indicati dall'Amministrazione. Nel caso in cui la ditta	
aggiudicataria non ottemperi alle richieste formulate, si riterrà decaduta l'aggiudicazione e	
verrà disposta l'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria. Tutte le	
eventuali spese ed oneri relativi alla redazione in forma pubblica, registrazione e altro connessi	
al presente atto saranno a carico del Concessionario. Sarà in ogni caso a carico del	
Concessionario ogni tassa presente o futura che disposizioni di legge inderogabili non pongano	
espressamente a carico del Comune.	
ART. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO	
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve	
uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto	
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa	
stazione appaltante. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del	
contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul	
sito della stazione appaltante.	
ART. 22 – ACCESSO AGLI ATTI	
TAKE THE COURSE OF THE COURSE	
L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53	
del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti	
amministrativi.	
ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Il presente avviso ed i relativi allegati, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito	
internet dell'Amministrazione Comunale www.comune.coriano.rn.it .	
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla	
protezione dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore	
Lavori Pubblici e Manutenzioni, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o	
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti	

relativi alla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni	
pubbliche interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi	
dell'art. 15 del citato regolamento l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o	_
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere	
l'accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo.	
Inoltre l'interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del	
succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile	
del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni delegato al trattamento dei dati. Il titolare del	
trattamento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Geom. De Paoli	
Cristian del Comune di Coriano ("Titolare"), con sede in Piazza Mazzini n. 15 – 47853 Coriano	
(RN).	
Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è Avv. Giovanna Panucci,	
email privacy@comune.coriano.rn.it .	
ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI	
Le Parti concordano che la corrispondenza avviene per posta elettronica certificata ai seguenti	
indirizzi (per la Ditta:, per il Comune di Coriano:	
comune.coriano@legalmail.it), ai sensi dell'articolo 3, del Decreto legislativo 7 marzo 2005,	
n.82 e dell'articolo 3 bis, della legge 241 del 1990.	
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Cristian De Paoli responsabile dell'Area 4 –	
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni: Tel. 0541-659879 - E.mail:	
area4@comune.coriano.rn.it - PEC: comune.coriano@legalmail.it	
Letto, confermato, sottoscritto.	
La Ditta II Responsabile Area 4	
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	
Geom. Cristian De Paoli	

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme	
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).	
19	
17	